



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 32.7 del 30 ottobre 2006 (Stato: 1° gennaio 2013)

Costituzione all'estero di un'unione domestica registrata

Operazione «Registrazione dell'unione domestica»

Unione domestica all'estero


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per quanto attiene al territorio	5
2.2	Competenza per quanto attiene alla materia	5
2.3	Ricusaione	5
3	Verifica	6
3.1	Decisione dell'autorità di vigilanza	6
3.2	Luogo della costituzione dell'unione domestica	7
3.3	Effetti	7
3.4	Dati statistici	7
4	Preparazione della documentazione	7
4.1	Dati non rilevati	7
4.2	Dati rilevati	8
5	Documentazione	8
6	Comunicazioni ufficiali	8
7	Rilascio di estratti del registro	9
7.1	Conferma concernente l'iscrizione della registrazione di un'unione domestica avvenuta all'estero	9
7.2	Certificato di unione domestica	9
7.3	Atto d'origine	9
7.4	Conferma di documentazione dell'unione	9
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	10
8.1	Certificato di unione domestica estero	10
8.2	Corrispondenza	10

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	Nuovo
Tutto il processo	Articolo modificato in base alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 3.1	Nuovo terzo capoverso e precisazione capoverso finale.
Numero 5	Adeguamento riguardante la modifica del cognome.
Numero 6	Precisazione dei dati.
Numero 7.1	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° gennaio 2013	Nuovo
Numero 3.3	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemática



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per quanto attiene al territorio

2.2 Competenza per quanto attiene alla materia

2.3 Ricusazione

3 Verifica

3.1 Decisione dell'autorità di vigilanza

3.2 Luogo della costituzione dell'unione domestica

3.3 Effetti

3.4 Dati statistici

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non rilevati

4.2 Dati rilevati

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma concernente l'iscrizione della registrazione di un'unione domestica avvenuta all'estero

7.2 Certificato di unione domestica

7.3 Atto d'origine

7.4 Conferma di documentazione

8. Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Certificato di unione domestica estero

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

È stato presentato un documento attestante la costituzione all'estero di un'unione domestica fra due persone dello stesso sesso. Di norma si tratta dell'estratto di un registro straniero. L'autorità di vigilanza decide se tale unione può essere riconosciuta dal diritto svizzero (cfr. n. 3.1).

2 Competenza

2.1 Competenza per quanto attiene al territorio

Nell'ambito del diritto federale la competenza per la documentazione è retta dalle norme cantonali in materia di organizzazione delle autorità (art. 2 cpv. 2 lett. a oppure cpv. 3 OSC).

La costituzione **all'estero** di un'unione domestica tra persone dello stesso sesso deve essere documentata nel Cantone di attinenza del partner in possesso della cittadinanza svizzera. Se si tratta di due cittadini svizzeri la documentazione compete all'ufficio dello stato civile cui viene trasmesso l'atto. Se la persona interessata possiede l'attinenza comunale in vari Cantoni, l'unione domestica registrata deve essere documentata dall'ufficio dello stato civile cui l'autorità di vigilanza trasmette l'atto a tale scopo.

Se nessuno dei due partner è in possesso della cittadinanza svizzera, la documentazione è obbligatoria soltanto se i dati **sono già rilevati**. In questo caso l'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o l'autorità di vigilanza del Cantone in cui deve essere documentato un nuovo evento decide sul riconoscimento di un'unione costituita all'estero e all'occorrenza ne ordina la documentazione (art. 23. cpv. 2 OSC).

2.2 Competenza per quanto attiene alla materia

Il documento presentato deve essere un atto estero di costituzione di un'unione domestica tra persone dello stesso sesso debitamente stilato. È compito dell'autorità di vigilanza accertare che si tratti di un documento probatorio attestante la regolare costituzione all'estero di un'unione domestica tra persone dello stesso sesso.

Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata (art. 45 cpv. 3 LDIP).

2.3 Ricusazione

Le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile devono tenere conto delle regole che reggono la **ricusazione** in occasione della documentazione dello scioglimento dell'unione domestica (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Verifica

3.1 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza di uno dei due partner decide **se confermare la validità dell'unione costituita all'estero secondo il diritto svizzero** (art. 32 LDIP). Per i partner appartenenti di più Cantoni, è sufficiente la decisione di un unico Cantone. Nel dubbio, i Cantoni di appartenenza interessati si consultano. Se non riescono a trovare un accordo sul riconoscimento dell'unione domestica registrata, sottopongono il caso all'Ufficio federale dello stato civile.

La decisione dell'autorità di vigilanza può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente (traduzione sommaria e autenticazione del documento).

Un'unione domestica costituita prima del 1° gennaio 2007 all'estero è riconosciuta dal diritto svizzero se prima di tale data (entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata) non è stata già sciolta (art. 196 cpv. 2 LDIP).

La decisione dell'autorità di vigilanza è determinante se i dati di entrambi i partner **sono rilevati**, anche se nessuno dei due è in possesso della cittadinanza svizzera. In questo caso la decisione è di competenza dell'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di una delle due persone straniere interessate. Se una nuova operazione amministrativa è pendente presso un ufficio dello stato civile la competenza è dell'Autorità di vigilanza nel Cantone in cui si è verificato l'evento.

Se nessuno dei due partner è in possesso della cittadinanza svizzera e se i loro dati non sono rilevati, si può rinunciare alla documentazione successiva dell'unione domestica costituita all'estero. In questo caso viene provvisoriamente meno anche la documentazione delle persone interessate nel registro dello stato civile.

L'unione tra persone dello stesso sesso costituita all'estero è riconosciuta se è **equivalente** all'unione domestica registrata secondo il diritto svizzero. Un'unione che non produce effetti giuridici sullo stato civile non può essere riconosciuta come un'unione domestica registrata. Un matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso verrà riconosciuto in Svizzera con gli stessi effetti di un'unione domestica registrata (art. 45 cpv. 3 LDIP).

Se uno dei due partner non **intendeva costituire l'unione coniugale** bensì, con la registrazione dell'unione domestica, eludere manifestamente le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, l'autorità di vigilanza rifiuterà con decisione impugnabile il riconoscimento dell'unione domestica registrata all'estero e la documentazione a posteriori nel registro dello stato civile. Contemporaneamente avvia un'azione di annullamento dell'unione domestica registrata (art. 9 cpv. 1 lett. c LUD). Inoltre informa l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato (art. 23 cpv. 3 OSC).

3.2 Luogo della costituzione dell'unione domestica

Il nome dello Stato o, eccezionalmente, la denominazione di un territorio attribuita dal diritto internazionale, verranno ritenuti come luogo dell'avvenuta costituzione dell'unione. Detto luogo va inoltre precisato fornendo indicazioni geografiche supplementari (provincia, dipartimento, quartiere; senza tuttavia specificare gli edifici). Tali indicazioni figurano nel certificato di unione e si riferiscono al momento della costituzione dell'unione o del rilascio del certificato.

3.3 Effetti

Va documentato il cognome comune stabilito in base al diritto applicabile (art. 37 LDIP). Di norma, l'autorità di vigilanza competente ne accerta l'uso e allo stesso tempo vaglia il riconoscimento dell'unione domestica registrata all'estero, comunicando infine il cognome all'ufficio dello stato civile. In caso di registrazione dell'unione domestica all'estero, il partner svizzero (art. 14 cpv. 1 OSC) può sottoporre il proprio cognome al diritto nazionale tramite una dichiarazione resa presso una rappresentanza svizzera all'estero (art. 37 cpv. 2 LDIP in combinazione con art. 14 cpv. 3 OSC). I partner possono inoltre dichiarare di voler assumere un cognome comune (art. 12a LUD).

Eccezionalmente, la dichiarazione può essere resa dopo la costituzione dell'unione domestica, ad esempio in occasione del rilascio dei documenti relativi all'unione da trasmettere in Svizzera, a condizione che ciò avvenga entro un breve lasso di tempo (al massimo 6 mesi dalla costituzione dell'unione). Ovviamente, è necessario dimostrare un legame con la Svizzera (luogo di attinenza o domicilio/soggiorno in Svizzera). Soltanto in questo modo la rappresentanza svizzera presso la quale viene resa la dichiarazione è in grado di inoltrarla all'ufficio dello stato civile competente.

La documentazione dell'unione domestica registrata non produce alcun effetto sul diritto di attinenza o sulla cittadinanza.

3.4 Dati statistici

Se una delle persone coinvolte è domiciliata in Svizzera, è necessario rilevare, per quanto possibile, i dati statistici prescritti dalla legge federale.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non rilevati

Se i dati di un partner non sono ancora rilevati occorre provvedere al rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 lett. a OSC; cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Se è coinvolta una persona straniera che non è iscritta nel registro delle famiglie va innanzitutto documentato il suo stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC; cfr. processo n. 30.3 «Iscrizione di cittadini stranieri»)).

Se nessuno dei due partner possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione ulteriore dell'unione domestica costituita all'estero non è obbligatoria. In questo caso le persone straniere non verranno iscritte nel registro dello stato civile.

4.2 Dati rilevati

In base alle indicazioni disponibili occorre verificare se i dati rilevati sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi verificatisi prima del giorno della costituzione dell'unione domestica.

5 Documentazione

La documentazione dell'unione domestica registrata comporta l'aggiornamento automatico dei dati dei partner.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dei partner (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento dei Comuni interessati in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. c OSC) e
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale.

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma concernente l'iscrizione della registrazione di un'unione domestica avvenuta all'estero

Su richiesta può essere rilasciata la conferma concernente l'iscrizione della registrazione di un'unione domestica avvenuta all'estero. Il ritiro di tale documento, rilasciato contro pagamento, non è obbligatorio.

7.2 Certificato di unione domestica

I partner non sono tenuti a ritirare il certificato di unione domestica (modulo 7.12). Se necessario esso può essere richiesto più volte e rilasciato a ogni partner. Il certificato funge da documento giustificativo per le autorità amministrative e altri servizi. Per custodire questo documento indispensabile ai privati è distribuita una cartella in cui trovano posto comodamente anche altri documenti familiari importanti.

I partner domiciliati all'estero possono ritirare il certificato presso l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza anche in un secondo tempo, ad esempio quando stabiliscono il domicilio in Svizzera. Se la persona interessata possiede più luoghi di attinenza, è libera di scegliere l'ufficio dello stato civile che più le conviene.

Il certificato d'unione domestica documenta lo stato civile nei rapporti con le autorità amministrative.

7.3 Atto d'origine

In seguito alla modifica dello stato civile, l'atto d'origine non è più valido, poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine.

7.4 Conferma di documentazione dell'unione

Su richiesta della rappresentanza svizzera all'estero, viene confermata la validità per il diritto svizzero dell'unione di due persone dello stesso sesso costituita all'estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti sul diritto dei cognomi per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma nell'ambito della decisione relativa al riconoscimento della decisione estera (art. 32 IPRG).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Certificato di unione domestica estero

Il certificato originale firmato attestante l'unione tra due persone dello stesso sesso costituita all'estero è un documento giustificativo da custodire. Nel quadro delle disposizioni legali, è ammesso fotocopiare tale certificato e distribuirne le copie alle persone autorizzate o di conservare **in via eccezionale** una fotocopia certificata a prova della registrazione dell'unione.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza relativa alla documentazione effettuata va conservata nella misura in cui possa risultare rilevante a fini probatori.